

# SENATO DELLA REPUBBLICA

————— XVII LEGISLATURA —————

**Doc. II**  
**n. 11**

## **PROPOSTA DI MODIFICAZIONE DEL REGOLAMENTO**

**d’iniziativa dei senatori LANZILLOTTA, SUSTA, DELLA VEDOVA,  
DI BIAGIO, D’ONGHIA, GIANNINI, ICHINO, MARAN, OLIVERO e  
ROMANO**

**COMUNICATA ALLA PRESIDENZA L’8 AGOSTO 2013**

---

Modifica degli articoli 55, 89, 107 e 113 in materia di calendario dei  
lavori, durata degli interventi, verifica del numero legale e voto  
elettronico

---

ONOREVOLI SENATORI. – Da più di vent'anni si parla invano di riforma della Costituzione e dei regolamenti parlamentari al fine di adeguarli ai mutamenti verificatisi nella nostra Costituzione materiale a partire dalla fine della prima Repubblica. L'ampiezza e la trasversalità della maggioranza parlamentare che in questa legislatura sostiene il Governo potrebbero finalmente consentire che tali riforme vedano la luce. La proposta interviene su alcuni aspetti del Regolamento al fine di snellire il procedimento parlamentare e limitare comportamenti ostruzionistici.

*In primis*, si modifica l'articolo 55 del Regolamento relativamente al calendario dei lavori e contingentamento dei tempi. Attualmente è il Presidente a predisporre il calendario dei lavori e a sottoporlo all'approvazione della Conferenza dei Presidenti dei Gruppi, cui partecipa il Governo con un proprio rappresentante. Nella presente proposta invece, al fine di stabilire le modalità di svolgimento del programma, il Presidente convoca la Conferenza dei Presidenti dei Gruppi parlamentari, alla quale partecipa il Governo con un proprio rappresentante. Il calendario da mensile diventa quindicinale. Si prevede inoltre che, per la organizzazione della discussione dei singoli argomenti iscritti nel calendario, la Conferenza dei Presidenti dei Gruppi parlamentari stabilisce la data e l'ora entro cui i testi riferiti agli argomenti iscritti nel calendario debbono essere posti in votazione, eventualmente anche senza discussione laddove i tempi attribuiti

si siano esauriti. Per il rispetto della suddetta data la Conferenza individua una delle seguenti procedure:

a) contingentamento del tempo complessivo da riservare a ciascun Gruppo parlamentare, ai senatori dissenzienti, ai relatori ed al Governo. Il Presidente, nella comunicazione all'Assemblea, dà atto delle intese tra Gruppi, raggiunte nella Conferenza, affinché, ad uno o più Gruppi appartenenti alle opposizioni, i tempi siano riservati in proporzione inversa rispetto alla rispettiva consistenza numerica;

b) mandato al Presidente a concentrare le votazioni in una fase determinata della seduta. Il Presidente, nella comunicazione all'Assemblea, dà atto delle intese tra Gruppi parlamentari, raggiunte nella Conferenza, affinché non siano richieste votazioni o verifiche del numero legale nelle rimanenti fasi della seduta. Laddove le intese non siano rispettate, il Presidente è autorizzato ad armonizzare i tempi della restante discussione.

Inoltre si modifica l'articolo 113 sul voto elettronico, prevedendo che, salvo che nel corso della discussione non sia richiesta una revoca della votazione nominale con il sostegno di almeno quindici senatori, si intende che la richiesta sia valida per tutto il corso della seduta. Allo stesso scopo si innalza il *quorum* per la richiesta di verifica del numero legale e si dimezza la durata degli interventi in discussione generale.

## PROPOSTA DI MODIFICAZIONE DEL REGOLAMENTO

### Art. 1.

#### *(Calendario dei lavori)*

1. L'articolo 55 è sostituito dal seguente:

«Art. 55. - *(Calendario dei lavori)*. - 1. Al fine di stabilire le modalità di svolgimento del programma definitivo, il Presidente convoca la Conferenza dei Presidenti dei Gruppi parlamentari, alla quale partecipa il Governo con un proprio rappresentante, e predispone il calendario dei lavori.

2. Il calendario, che ha di norma cadenza quindicinale, reca il numero e la data delle singole sedute, con l'indicazione degli argomenti da trattare e delle misure organizzative di cui ai commi 5 e 6. Il calendario viene comunicato all'Assemblea dal Presidente. Se è adottato all'unanimità, ha carattere definitivo. In caso contrario, sulle proposte di modifica decide l'Assemblea con votazione per alzata di mano, dopo l'intervento di non più di un oratore per Gruppo e per non oltre cinque minuti ciascuno. Se non vi sono proposte di modifica o se esse sono respinte, il calendario è definitivo nella forma comunicata dal Presidente. Se le proposte di modifica sono accolte, il calendario è definitivo nella forma da esse risultante.

3. Il calendario definitivo, ai sensi del comma 2, è pubblicato e distribuito. Sulla base delle indicazioni in esso contenute, il Presidente predispone l'ordine del giorno delle singole sedute, che è pubblicato e distribuito a cura dell'Amministrazione del Senato.

4. La procedura prevista nei commi 1, 2 e 3 si applica anche per l'esame e l'approvazione di eventuali proposte di modifica al calendario. Le proposte di modifica possono riguardare l'inserimento o la cancellazione di

argomenti all'ordine del giorno ma non gli orari di convocazione delle sedute.

5. Per la organizzazione della discussione dei singoli argomenti iscritti nel calendario, la Conferenza dei Presidenti dei Gruppi parlamentari stabilisce la data e l'ora entro cui i testi riferiti agli argomenti iscritti nel calendario debbono essere posti in votazione, eventualmente anche senza discussione laddove i tempi attribuiti ai sensi del comma 6, si siano esauriti.

6. Per il rispetto della data stabilita ai sensi del comma 5, la Conferenza dei Presidenti dei Gruppi parlamentari può contingentare il tempo complessivo da riservare a ciascun Gruppo parlamentare, ai senatori dissenzienti, ai relatori ed al Governo. Il Presidente, nella comunicazione di cui al comma 2, dà atto delle intese tra Gruppi raggiunte nella Conferenza, affinché, ad uno o più Gruppi appartenenti alle opposizioni, i tempi siano riservati in proporzione inversa rispetto alla rispettiva consistenza numerica.

7. Per il rispetto della data stabilita ai sensi del comma 5, la Conferenza dei Presidenti dei Gruppi parlamentari può altresì conferire mandato al Presidente di concentrare le votazioni in una fase determinata della seduta. Il Presidente, nella comunicazione di cui al comma 2, dà atto delle intese tra Gruppi parlamentari, raggiunte nella Conferenza, affinché non siano richieste votazioni o verifiche del numero legale nelle rimanenti fasi della seduta. Qualora le intese non siano rispettate, il Presidente è autorizzato ad armonizzare i tempi della restante discussione.

8. L'Assemblea, al termine di ogni seduta, può deliberare, su proposta del Presidente o su domanda del Governo o di un Presidente di un Gruppo parlamentare, in relazione a situazioni sopravvenute ed urgenti, di inserire nel calendario argomenti anche non compresi nel programma, stabilendo, se del caso, di tenere le sedute supplementari necessarie per la loro trattazione. Con le stesse modalità l'Assemblea può invertire l'ordine degli ar-

gomenti fissato nel calendario. Le anzidette deliberazioni sono adottate con votazione per alzata di mano dopo l'intervento di non più di un oratore per Gruppo e per non oltre cinque minuti ciascuno».

Art. 2.

*(Durata degli interventi)*

1. Il comma 1 dell'articolo 89 è sostituito dal seguente: «La durata degli interventi nella discussione generale non può eccedere i dieci minuti. Il predetto termine si applica altresì alle repliche dei relatori e del rappresentante del Governo».

2. Al comma 2 dell'articolo 89, la parola: «dieci» è sostituita dalla seguente: «cinque».

Art. 3.

*(Verifica del numero legale)*

1. All'articolo 107, comma 2, le parole: «dodici Senatori presenti in Aula lo richiedono» sono sostituite dalle seguenti: «un decimo dei senatori lo richieda».

Art. 4.

*(Voto elettronico)*

1. All'articolo 113, comma 2, dopo il secondo periodo è inserito il seguente: «Salvo che nel corso della discussione non sia richiesta una revoca della votazione nominale con il sostegno di almeno quindici senatori, si intende che la richiesta sia valida per tutto il corso della seduta».





